



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
37^ Seduta
Giovedì 29 giugno 2017

Deliberazione n. 223 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012).

Presidente: Giuseppe Gentile
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 20, assenti 11

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 20, a favore 18, astenuti 2 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Gentile

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 4 luglio 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 223 del 29 giugno 2017

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE REGIONALE
23 DICEMBRE 2011, N. 47 (COLLEGATO ALLA MANOVRA
DI FINANZA REGIONALE PER L'ANNO 2012)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2017.

Reggio Calabria, 29 giugno 2017

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Gentile)



Consiglio Regionale della Calabria

RELAZIONE

La legge regionale n.36/2008 è il programma più complesso in materia di edilizia sociale che la Regione Calabria si sia trovata a gestire nell'ultimo decennio. Il bando si articola in sei graduatorie: due sono destinate alle imprese (una per alloggi in locazione una per alloggi in vendita), due alle cooperative (anche qui una per locazione ed una per vendita), una ai comuni ed alle ATERP (solo per locazione) ed una alle università (solo per locazione).

Complessivamente sulle sei graduatorie allo stato attuale risultano attivi un centinaio di interventi per un totale di circa 150 milioni di euro.

Il mutamento delle condizioni economiche nel paese ha provocato notevoli problemi all'attuazione del programma, riconducibili in particolare alla difficoltà di trovare acquirenti nelle classi meno abbienti alla luce della quasi impossibilità di ottenere mutui dagli istituti bancari. Ciò ha comportato considerevoli ritardi attuativi in particolare sugli interventi che prevedevano la vendita degli alloggi.

Numerose sono state le richieste formali e non da parte dei soggetti attuatori di poter rimodulare gli interventi cambiandone la tipologia da proprietà a locazione, nonché le richieste di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori.

Al fine di evitare di lasciare numerose opere incompiute sul territorio, con la presente proposta si intende consentire la variazione di tipologia per adeguare gli interventi alle mutate esigenze abitative intervenute nel frattempo.

La possibilità è concessa solo agli interventi che abbiano raggiunto almeno il 35% dei lavori, percentuale che da disciplinare tecnico coincide con l'erogazione del 70% del contributo al beneficiario finale.

Sono inoltre definiti, per garantire parità di accesso a tutti gli operatori coinvolti, i termini per la proposizione di domande di rimodulazione e delocalizzazione, nonché i termini per l'ultimazione dei lavori.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge non comporta spese a carico del bilancio e pertanto non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli oneri finanziari in quanto opera su finanziamenti già concessi senza introdurre la possibilità di incrementi di spesa.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 4 luglio 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 39 della l.r. 47/2011)

1. L'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) è sostituito dal seguente:

“Art. 39

(Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati)

1. Considerata l'eccezionalità della crisi economica e sociale ancora in atto, che impone l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, è consentita esclusivamente ai soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n.36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale), per i quali si sia raggiunto alla data di presentazione della domanda un avanzamento pari o superiore al 35 per cento dei lavori, la facoltà di ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2019 nonché presentare entro il 31 dicembre 2017 richiesta di rimodulazione intesa come variazione della tipologia da proprietà a locazione. La percentuale del 35 per cento è da intendersi in riferimento al programma dei lavori riconformato per come richiesto con l'istanza di rimodulazione.

2. La rimodulazione di cui al comma 1 è consentita, anche con riduzione dell'obiettivo fisico, a condizione che essa non comporti l'aumento del contributo già concesso.

3. E' altresì consentito a tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della l.r. 36/2008 richiedere entro il 31 dicembre 2017 la delocalizzazione degli interventi sulla base dei criteri definiti con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture 10 agosto 2016, n. 9871.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.